



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 100 del 17-10-2017	OGGETTO:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
Riferim. Prop. N.91 del 26-09-2017		PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS.19AGOSTO 2016 N.175 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.(Ritirata)-

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciassette** del mese di **ottobre**, alle ore **16:00** e segg., in Sant'Agata di Militello e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla **Seconda** convocazione della seduta della sessione **D'urgenza** il cui avviso di convocazione è stato notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SCURRIA ANTONIO	P	BEFUMO ACHILLE	P
BARBUZZA DOMENICO	P	INDRIOLO CALOGERINO	A
SANNA SALVATORE	P	BARONE ANDREA MARIA	A
GUMINA ELISA CONCETTA	P	BRANCATELLI MONICA	P
PEDALA' CALOGERO	A	ARMELI MOCCIA ANTONIO	A
CARUSO CALOGERA	A	SBERNA MASSIMILIANO	A
ORTOLEVA GIUSEPPE	A	D'ANGELO SALVATORE	P
CARRABOTTA CALOGERO	A	FACHILE RITA	P
MARCHESE MASSIMO NICOLA	A	MANIACI CALOGERO	A
FAZIO VALERIA	A	ZINGALES ALI' SALVATORE	A

Totale presenti n. **8** - Totale assenti n. **12**

Presiede **ANTONIO SCURRIA** nella qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa alla seduta il **VICE SEGRETARIO GENERALE** del Comune, **ANTONINO BERTOLINO**.

Vengono dal Consiglio scelti scrutatori i Signori:

BEFUMO ACHILLE

BRANCATELLI MONICA

FACHILE RITA

Partecipa alla seduta il ,

Intervengono alla seduta gli Assessori: **VICARI, TESTA**

Sono presenti: dott.ssa **SMIRIGLIA GIUSEPPINA** Responsabile dei Servizi Finanziari -

COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI -

La seduta è **Pubblica**.

Collabora alla redazione del presente verbale la Sig.ra Lina Oriti, dipendente dell'Area Assistenza Organi Istituzionali.

Nel presente verbale vengono indicati, tra l'altro, gli interventi ed i punti principali delle discussioni - art. 186 O.R.EE.LL.

II PRESIDENTE

Invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g. (proposta n. 91 del 22/09/2017), meglio descritto in oggetto.

Il Presidente, preliminarmente, dichiara di avere il dovere di comunicare che in merito alla proposta de qua saranno allegate al verbale due sue note, rispettivamente del 5 e del 13 ottobre 2017 (All. 1 e 2), indirizzate al Responsabile dell'Area Organi Istituzionali dott. A. Bertolino, alla dott.ssa Smiriglia, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti e per conoscenza al Sindaco e ai Consiglieri comunali, che risultano a tutt'oggi non riscontrate dai destinatari, ma che sarebbe opportuno venissero riscontrate prima che il Consiglio Comunale deliberi. Con le suddette note si chiedeva se la proposta n. 91/2017 era conforme o meno alla deliberazione della Corte dei Conti sez. Autonomie n. 19/2017, recante le linee di indirizzo per la revisione delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. Il Presidente, inoltre, chiarisce che la proposta n. 91/2017 è munita dei prescritti pareri ad eccezione di quello dei RR.dd.CC. perché non necessario. Poiché la proposta è stata redatta nel senso di mantenere tutte le attuali partecipazioni, con le succitate note si riproponeva di avere la conferma che essa fosse stata redatta in conformità alle linee guida contenute nella deliberazione della Corte dei Conti.

Il Cons. Befumo osserva che il Consiglio oggi è chiamato ad approvare una proposta che andrà ad incidere sul consolidamento dei conti del Comune. Pertanto, nella qualità di Consigliere Comunale, ritiene che dovrebbe essere messo in condizione di verificare le ragioni per cui l'Amministrazione vuole mantenere una determinata partecipazione; conseguentemente ha bisogno di conoscere: il numero dei dipendenti della partecipata, il bilancio di essa, le perdite della partecipata nell'ultimo quinquennio e l'esplicitazione dell'attività della partecipata. Il tutto per sapere se si tratta di attività e di servizi che si vanno a sovrapporre con quelli che già in atto eroga il comune, e poter, quindi, evitare una possibile duplicazione di costi. Gli risulta che alcune di queste società partecipate siano in liquidazione o che abbiano delle difficoltà economiche che coinvolgeranno certamente anche il Comune prescindendo dall'irrisorietà della quota di partecipazione. Infatti la Corte dei Conti chiede anche la motivazione del mantenimento delle piccole partecipazioni. A tutto questo non ha trovato risposta nella proposta. Pertanto ravvisa la necessità che siano compilate le schede che la Corte dei Conti ha indicato nella deliberazione n. 19/2017. In mancanza di tutto questo non si sente in grado di esprimere alcuna decisione sul mantenimento o meno delle varie partecipazioni del comune.

Il Cons. Fachile lamenta di essersi recato in segreteria per chiedere la documentazione di supporto alla proposta e di non aver trovato niente.

Il Vice Segretario chiarisce che se la documentazione richiesta dal Cons. Fachile è riferita al Bilancio delle società partecipate, detto Bilancio potrà essere consultato sul sito internet di ciascuna società.

Il Presidente conferma che la consultazione può essere effettuata sul sito internet della società e che allegato al Bilancio del Comune c'è soltanto l'elenco dei vari siti internet delle società partecipate. Il tutto nelle previsioni della vigente normativa. Il problema, a suo avviso, potrebbe sorgere nel caso in cui non dovesse essere consultabile il bilancio della società partecipata nel sito che è stato comunicato e che è contenuto nell'elenco predisposto dal Comune.

Il Cons. Gumina ritiene che la documentazione a corredo della proposta sia inadeguata, frettolosa e gravemente incompleta. Oggi si è chiamati ad una revisione straordinaria delle partecipazioni del comune che discende da una normativa, l'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, perché l'art. 20 del medesimo D.Lgs. prevede invece la revisione periodica che l'Ente dovrebbe effettuare. Ritiene inadeguata la documentazione allegata alla proposta perché tra le

varie motivazioni argomentate dal Cons. Befumo ce n'è una , l'utilità del Comune, che è assolutamente fondamentale da considerare e che dalla documentazione presente può solo essere immaginata. Fra l'altro la revisione straordinaria delle partecipazioni ha anche lo scopo di prevedere delle dismissioni cosa che non è assolutamente possibile in base all'attuale documentazione a disposizione dei consiglieri. Osserva, altresì, che il Decreto Lgs. è del 2016 e la proposta viene sottoposta al Consiglio a ridosso della scadenza contenuta nel suddetto D.Lgs. ovvero il 30 settembre 2017. Si chiede come mai si sia arrivati a tutto questo. Chiede pertanto al Segretario se sono state osservate le linee guida previste dalla vigente normativa e come mai si sia arrivati praticamente alla scadenza del termine per la revisione straordinaria.

Il Presidente informa che sulla questione è già stata presentata un'interrogazione. Indi invita i responsabili degli uffici presenti in aula a chiarire se la proposta n. 91/2017 è conforme alle linee guida contenute nella deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti.

La dott.ssa Smiriglia, comunica di poter solo ribadire il parere che ha apposto sulla proposta mentre la risposta alla varie richieste dovrebbe essere fornita dal responsabile dell'Ufficio che ha redatto la proposta.

L'Ass. Vicari dichiara di ritirare la proposta.

Si dà atto che si allontana l'Ass. Testa.

Il Cons. Barbuzza valuta positivamente, considerandolo un atto responsabile, il ritiro della proposta e si augura che si possa convocare una conferenza dei capigruppo sull'argomento.

Il Vice Segretario vuole chiarire che si era parlato di convocare una conferenza dei capigruppo ma poi, probabilmente per uno scollamento tra gli uffici ed in considerazione dell'imminente scadenza del termine, non se ne è più fatto niente. Ritiene che, giustamente i Consiglieri, abbiano evidenziato la necessità di una verifica di queste partecipazioni, ma ritiene che la normativa sia stata introdotta per quegli enti che avevano delle partecipazioni di notevole entità che incidavano sensibilmente sui propri conti, mentre per il nostro comune non ritiene che ci possa essere né oggi né in futuro alcun influsso di carattere negativo sul bilancio. In questo senso la proposta tendeva a mantenere lo status quo, vista l'imminenza della scadenza del termine per l'approvazione. Riconosce che c'è stato un ritardo sulla proposta e si è arrivati a ridosso della scadenza ma vuole anche sottolineare che gli uffici sono stati sempre presenti e disponibili quando richiesto, con spirito di sacrificio anche il 30 a mezzanotte. Ribadisce il proprio convincimento che non ci sarà alcun danno per questa scadenza non rispettata e si auspica che per il futuro si possano organizzare meglio gli incontri tra Consiglio e uffici. E' dell'avviso che la proposta in esame, con l'apposizione dei due pareri, il suo e quello contabile, potesse essere approvata perché non ci sarebbe stato alcun danno per l'Ente, tenuto anche conto che le partecipazioni più impegnative, l'ATO 1 Me e la S.R.R. sono obbligatorie per legge e ferma restando la necessità, giustamente evidenziata dai consiglieri, di procedere ad una revisione di queste partecipazioni.

Il Cons. Sanna chiede di conoscere se l'approvazione della proposta de qua sia propedeutica all'approvazione del Bilancio.

Il Presidente ed il Vice Segretario rispondono che non c'è propedeuticità.

Il Cons. Gumina ritiene che il Vice Segretario abbia in parte centrato il problema perché un'Amministrazione attenta alla programmazione non arriva a ridosso di una scadenza, investendo gli uffici di responsabilità che derivano da una mancata programmazione dell'attività amministrativa.

Il Presidente precisa che più del rispetto della scadenza gli preme la legittimità della proposta. Si chiede perché, ad esempio, il Comune di Capo d'Orlando trasmetterà alla Corte dei Conti una deliberazione in cui uscirà dalla SO.GE.PAT. ed il Comune di Sant'Agata di Militello no? Sicuramente il Comune di Capo d'Orlando avrà avuto le sue motivazioni che il nostro Comune non è in grado di esprimere perché non ha elementi per poterlo fare.

Conseguentemente rileva che la proposta, nei termini in cui è stata formulata non può essere sottoposta ad alcuna votazione e neppure rinviata. Si dichiara pronto, in ogni caso, a convocare il Consiglio Comunale in seduta urgente per trattare nuovamente il punto. Non essendoci altre osservazioni da parte dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a prendere atto del ritiro dell'allegata proposta n. 91/2017 da parte dell'Assessore Vicari.

Il Consiglio Comunale

unanime prende atto del ritiro della proposta.



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO
Provincia di Messina

Ufficio: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 91 DEL 26-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS.19AGOSTO 2016 N.175 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.-

RELAZIONE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e

in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

che in atto non risultano società partecipate da alienare poichè le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO CHE NON È PREVISTO il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la partecipazione alle suddette società di cui all'allegato "A" è confermata;

SI PROPONE

- I.** di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- II.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- III.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- IV.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- V.** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area

f.to Antonino Bertolino

Visto: Il Sindaco/Assessore

f.to Carmelo Sottile

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITO
DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1991, N. 48 E S.M.I. SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 91 DEL 26-09-2017

Parere del Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 27-09-2017

F.to Antonino Bertolino

Parere del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

stante le valutazioni espresse nel presente provvedimento in merito alla mancanza di requisiti per
l'alienazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 27-09-2017

F.to Giuseppina Smiriglia

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

**IL VICE SEGRETARIO
GENERALE**

F.to DOMENICO BARBUZZA

F.to ANTONIO SCURRIA

F.to ANTONINO BERTOLINO

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno **05/12/2017** per quindici giorni consecutivi dal **05/12/2017** al **20/12/2017**, come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li **04/12/2017**

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONINO BERTOLINO

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 15/12/2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Comunale, li

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONINO BERTOLINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONINO BERTOLINO